

Allegato 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA,
DI CUI ALL'ART. 17 DEL NUOVO ACN FARMACIE

In attuazione di quanto previsto all'art. 17 del nuovo ACN farmacie, attraverso un procedimento a istanza di parte che si svolge a cadenza biennale negli anni pari, viene riconosciuto lo stato di farmacia rurale sussidiata e viene determinata l'indennità annualmente spettante, valida per l'anno di presentazione della domanda ed il successivo anno dispari.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro il termine perentorio del **31 maggio** di ciascun anno pari la farmacia rurale presenta all'Azienda USL di riferimento domanda di indennità di residenza.

Solo la farmacia che sia di nuova titolarità nell'anno pari (farmacia di nuova apertura o farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità), poiché nell'anno di apertura non dispone di dichiarazione IVA, può presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari con le medesime modalità. In tal caso la domanda è presentata per il riconoscimento dell'indennità di residenza con validità annuale per il solo anno dispari.

Per le farmacie pubbliche il richiedente è il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico.

Per le società titolari di farmacia, il richiedente è il legale rappresentante della società.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve essere allegata la copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata).

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda USL di riferimento.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il richiedente dovrà dichiarare il volume d'affari proprio specificamente ed esclusivamente della farmacia rurale per cui presenta domanda e allegare alla domanda stessa la

documentazione necessaria a dimostrare contabilmente tale volume d'affari.

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata) sono dichiarate irricevibili.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande nell'anno pari:

- curano l'istruttoria delle domande pervenute;
- attribuiscono a ciascuna farmacia i punti corrispondenti ai parametri indicatori di disagio di cui all'art. 17, comma 3, del nuovo ACN, applicano le maggiorazioni e le riduzioni del punteggio come previsto dall'art. 17, comma 4, del nuovo ACN, determinano il punteggio complessivo;
- adottano il provvedimento che approva l'elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l'indennità di residenza, con l'indicazione dell'importo annualmente spettante per il biennio considerato;
- comunicano il mancato accoglimento della domanda alle farmacie interessate.

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande nell'anno dispari (solo per le farmacie di nuova titolarità nell'anno pari):

- curano l'istruttoria delle domande pervenute;
- attribuiscono a ciascuna farmacia i punti corrispondenti ai parametri indicatori di disagio di cui all'art. 17, comma 3, del nuovo ACN, applicano le maggiorazioni e le riduzioni del punteggio come previsto dall'art. 17, comma 4, del nuovo ACN, determinano il punteggio complessivo;
- adottano il provvedimento che approva l'elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l'indennità di residenza, con l'indicazione dell'importo per l'anno di presentazione della domanda;
- comunicano la non ammissibilità della domanda alle farmacie interessate.

Con riferimento al parametro indicatore di disagio A "Fatturato complessivo ai fini I.V.A.":